

Sentenza del 31 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Ai

fini della configurabilità della fattispecie dello storno di dipendenti e/o

collaboratori, non è sufficiente che l'imprenditore ponga in essere

un'attività idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un

concorrente, essendo altresì indispensabile che tale vantaggio sia perseguito

mediante una strategia sorretta da un vero e proprio "*animus nocendi*",

ossia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche

possibilità operative mediante sottrazione del "*modus operandi*" dei

dipendenti, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi

acquisite. Ragion per cui la concorrenza illecita non può mai derivare dalla

mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra

concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il

collaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni, in

quanto siffatte circostanze rappresentano un'attività legittima ed espressione

dei principi della libera circolazione del lavoro e della

libertà di
iniziativa economica.

Rappresentano

segreto commerciale e quindi suscettibile di tutela ai sensi
del primo comma dell'art. 98

c.p.i., tutte le informazioni che sono caratterizzate, nel
loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei loro elementi, dal non
essere generalmente

note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori
del settore,

dall'aver un valore commerciale e dall'essere sottoposte a
misure

ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare,
sono idonee a

costituire segreto commerciale tutte quelle informazioni che
sono riconducibili

a tecniche

relative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad
es. manuali d'uso,

schemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalità
di attuazione di

un processo industriale, formule chimiche segrete, disegni
esecutivi di

impianti e procedimenti), le informazioni relative a dati
utili allo

svolgimento delle funzioni commerciali (ad es. quali gli
elenchi contenenti i

nominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche
praticate agli

stessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate
all'esterno dell'azienda),

le informazioni amministrative (ad es. la documentazione
relativa alla

certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001) e le procedure
attinenti all'amministrazione

interna dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 98 c.p.i.,
la segretezza deve essere valutata unitamente al requisito del
valore
economico delle informazioni sottratte in quanto, proprio
grazie alla
segretezza delle stesse, l'impresa che le detiene, viene a
trovarsi in una
posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che
non le possiedono,
potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, al fine
di mantenere o
aumentare la propria quota di mercato.

La
fattispecie dello sviamento della clientela, presupponendo un
comportamento rilevante ai sensi dell'art.
2598, comma 1, n. 3 c.c., non richiede l'episodico venire in
contatto dell'ex
dipendente con clienti già seguiti presso la precedente
impresa, ma un'acquisizione
sistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di
attività elettiva
svolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e
solo in virtù delle
conoscenze riservate precedentemente acquisite.

Integra
la fattispecie di concorrenza di sleale, l'attività
dell'imprenditore che si avvale della
collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di
fedeltà nei confronti
del loro datore di lavoro, quando il terzo si appropria, per
il tramite del
dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva
del predetto
datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti

intenzionalmente un
contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui
il dipendente
stesso è tenuto. Detto obbligo non vincola il terzo e non ne
limita la
libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il
patto di
esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente – terzo
rispetto ad esso – che
operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi
non conformi
alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui
azienda.

Principi

*espressi nel procedimento promosso da un istituto di credito
nei confronti dell'istituto
concorrente, al fine di ottenere tutela inibitoria ed il
risarcimento dei
pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente
patiti in conseguenza
del compimento di atti di concorrenza sleale.*

Nel

*dettaglio, l'attore lamentava un
massiccio storno di dipendenti (private
bankers/consulenti finanziari), i quali, avviato un rapporto
di lavoro con
il nuovo istituto di credito, avrebbero intrapreso un'intensa
attività di sviamento
della clientela seguita presso il precedente istituto
utilizzando informazioni
riservate che avrebbe portato numerosi clienti a liquidare e/o
trasferire i
propri investimenti. Il Tribunale escludendo la sussistenza
della fattispecie
della concorrenza sleale, ha affermato che detto illecito deve*

*essere connotato
dalla volontà dell'imprenditore concorrente di danneggiare
l'impresa altrui in
misura eccedente al normale pregiudizio che ogni imprenditore
può avere dalle
perdite di dipendenti che scelgono di lavorare presso altri,
perché diretto a
privare intenzionalmente il concorrente di elementi
indispensabili al buon
andamento dell'impresa. I giudici inoltre hanno escluso la
ricorrenza dei
requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. nel caso di specie in
quanto l'acquisizione
della "lista clienti" non era avvenuta mediante lo
sfruttamento di un complesso
di dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e
organizzata
unicamente in virtù del precedente rapporto di lavoro, ma era
collocabile nella
categoria di cognizioni che fanno parte del patrimonio
professionale e
personale del lavoratore, il quale può legittimamente dar
seguito a singoli
rapporti di conoscenza diretta con la clientela già assistita.*

[Sent. 31.03.2021Download](#)

(Massima
a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 26 marzo 2021 –

Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella mera realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma occorre indagare anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza l'offerta e le modalità di aggressione del mercato; non è apprezzabile alcun rapporto di concorrenza in concreto tra due imprese ove esse operino in mercati di prodotto distinti e in alcun modo sovrapponibili.

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. "*animus nocendi*", nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la

qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso da una società a responsabilità

limitata avverso altra società ed alcuni collaboratori di quest'ultima,

precedentemente collaboratori dell'attrice, per concorrenza sleale.

[Sent. 26.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della

società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64,

c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il "datore di lavoro",

soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del rapporto

contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie

negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non

sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela

dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali

previsti dall'ordinamento.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex amministratore di una società

al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso

esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante

l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di

"equo premio" per le invenzioni realizzate.

[Sent. 25.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Ordinanza del 19 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La clausola penale contenuta nel contratto di *leasing* che prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento, il “*ricavato dalla vendita del bene*” sarà dedotto dal credito residuo non si pone in contrasto con l’art. 1526 c.c., riproducendo le previsioni dell’art. 1, co. 138, l. n. 124/2017, e pertanto deve essere reputata pienamente valida ed efficace (cfr. Cass., S.U., n. 2061/2021).

I principi sono stati espressi nell’ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, che contestava la pretesa avversaria del pagamento della somma richiesta “a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”, rilevando la violazione dell’art. 1526 c.c. e precisando di avere provveduto alla restituzione dell’immobile.

[Ord. 19.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 18 marzo 2021 –

Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a.

ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali

essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli

assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del

giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle

materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara

e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente

deliberazione consiliare

è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere "di

agire in modo informato", sostanziata nel mancato esame di un documento

informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica

sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti

della società

i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato

l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente sulla validità

della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla valutazione giurisdizionale.

Principi

espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una società cooperativa, volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari: la prima, per violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto della società per le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la seconda, in quanto integrativa della precedente e pertanto illegittima per derivazione del vizio di illegittimità di questa.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)

**Sentenza del 18 marzo 2021 –
Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione non sia coerente con il contenuto della corrispondente deliberazione, tale deliberazione è annullabile per violazione dell'art. 2381, c. 1, c.c.

Se la delibera consiliare, assunta in assenza di vizi, conferma il contenuto di una precedente delibera invalida, tale deliberazione deve essere qualificata quale espressione di una "nuova volontà" validamente formatasi.

I principi sono stati espressi nel giudizio, promosso dall'amministratrice di una banca, di impugnazione di due deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 2388 c.c. A fondamento delle proprie domande l'attrice allegava:

(i) quanto alla prima deliberazione impugnata, che l'oggetto della stessa non era incluso nell'ordine del giorno della riunione, come indicato nell'avviso di convocazione trasmesso ai consiglieri, deducendo pertanto la violazione dell'art. 2381 c.c.;

(ii) quanto alla seconda deliberazione impugnata, ne rilevava l'inidoneità a sanare i profili di invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di deliberazione "integrativa"

e pertanto asseritamente “illegittima per derivazione del vizio di illegittimità della precedente delibera”.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Annamaria Laneri

Nel caso di condotta illecita dell'agente assicurativo, affinché possa operare il principio generale della responsabilità solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente dalla compagnia assicurativa

(cfr. ex multis Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo.

La condotta del terzo può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (cfr. Cass. civ, n. 30161/2018; n. 32514/2018).

Principi espressi all'esito del giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di una compagnia assicuratrice, della sentenza del tribunale che l'aveva condannata al versamento all'assicurato della somma dallo stesso richiesta a titolo di riscatto della propria polizza; l'appellante sosteneva di non essere tenuta a corrispondere la somma, in quanto non aveva mai ricevuto da parte del proprio agente il versamento di alcuni premi assicurativi, nonostante l'assicurato disponesse di regolare quietanza rilasciata dall'agente stesso.

[Sent. 17.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Angelica Castellani

Il
giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità
integrale del contratto
deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale, e solo
qualora le parti,
all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa
istanza di
accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa
non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle
loro determinazioni
espresse nel processo (Cass. SS.UU. n. 26242/2014).

Le
eccezioni in senso stretto si identificano solo in quelle per
le quali la legge
espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in
quelle in cui il
fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di
un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e,
quindi, per
svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di
un rapporto giuridico, supponga il
tramite di una manifestazione di volontà della parte (*ex
multis*, Cass. n. 20317/2019, conforme a Cass. SS.UU. n.

1099/1998, Cass. n. 12353/2010 e Cass. n. 27045/2018). L'invocata sostituzione ex art. 1419 c.c. della clausola contrattuale derogativa dell'art. 1957 c.c. con la norma di legge costituisce effetto consequenziale alla dedotta nullità, sicché la decadenza di cui alla citata norma, non integrando eccezione in senso stretto per il cui rilievo risulta indispensabile l'iniziativa di parte, può essere rilevata d'ufficio quale fatto estintivo risultante dal materiale allegatorio e probatorio acquisito in atti.

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione stipulati con le banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, c. 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni

oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846/2019).

La produzione in giudizio dei provvedimenti delle autorità indipendenti che espongono gli esiti dell'istruttoria *antitrust* unitamente all'ulteriore compendio probatorio atto a confermare la diffusività dello schema contrattuale nel settore di riferimento in un arco temporale che ricomprende il momento in cui è stata stipulata la fideiussione oggetto di causa integrano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza del cartello anticoncorrenziale e la sua attitudine a spiegare effetti sulla negoziazione particolare.

Da un lato, la circostanza che una intesa 'a monte' sia nulla perché anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa. Dall'altro lato, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole, ciò non esclude, né è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto 'a valle' debba essere valutata dal

giudice adito e che
possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto
degli interessi
in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità
parziale, limitata
alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass. n.
24044/2019).

Pertanto, la nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus
deve essere valutata alla stregua dell'art. 1418 ss. c.c. e
può trovare
applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli
interessi in gioco
non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale,
limitata alle
clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea
generale, solo
la banca potrebbe dolersi della loro espunzione (Cass. n.
4175/2020).

La valutazione
concorrenziale dello schema contrattuale non si fonda sul mero
confronto della
singola clausola con la regola codicistica, quanto piuttosto
sulla previsione
uniforme di una disciplina di dettaglio idonea ad incidere
sulla
caratterizzazione dell'offerta bancaria, impedendo l'efficace
forma di
concorrenza rappresentata dalla differenziazione della stessa
e aggravando la
posizione del fideiussore.

Devono ritenersi
caratterizzate da oggetto illecito, e quindi nulle ai sensi
del combinato
disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., le
clausole che traspongono nel contratto 'a valle' l'identico

contenuto del
prodotto dell'intesa 'a monte', la cui invalidità è
testualmente sancita
dall'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, cui va
riconosciuta
natura di norma di ordine pubblico economico. Tali clausole,
contenute in
un contratto c.d. 'seriale',
destinato all'utilizzazione sistematica e generalizzata, sono
direttamente
strumentali al risultato vietato dalla legge, veicolando
l'identico contenuto
di condizioni generali di cui è già stata accertata la nullità
in quanto
uniformemente applicate. L'oggetto del contratto è illecito
anche quando la
prestazione, pur in sé lecita, è funzionale al perseguimento
di un risultato
vietato dall'ordinamento. Nel caso di specie, attraverso tali
clausole si
realizza e si perpetua la violazione degli interessi generali
sottesi alla
legge *antitrust*.

Con riferimento al
regime di nullità – totale o parziale – in mancanza della
prova che i
contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le
clausole colpite da
nullità, il paradigma da adottare deve essere quello della
nullità parziale ex art. 1419, c. 2, c.c.

Pertanto, salva la
dimostrazione, da fornirsi a cura della parte che invochi la
nullità
dell'intero regolamento negoziale, che i contraenti non lo
avrebbero concluso

senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, deve ritenersi che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia, atteso che la sostituzione della disciplina codicistica alle pattuizioni nulle è a lui più favorevole.

Con riferimento all'eccezione ex art. 1955 c.c., il fatto del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 4175/2020; precedenti conformi: Cass. n. 21833/2017, Cass. n. 9695/2011 e Cass. n. 28838/2008).

Il principio in base al quale, nella fideiussione per obbligazione futura, sussiste l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate

dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolvendo alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa, non risulta applicabile allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di amministratore della società debitrice principale, poiché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (*ex multis*, Cass. n. 31227/2019, Cass. n. 7444/2017 e Cass. n. 3761/2006).

Inoltre, qualora il fideiussore sia anche socio della società debitrice principale, da una parte si deve presumere – salvo circostanze particolari da dedurre – che egli sia già pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche della società, e dall'altra parte, si deve ritenere che la sua qualità di socio gli consenta di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione); pertanto, anche in questa circostanza, non è consentito eccepire la liberazione ex art. 1956 c.c. (così, Cass. n. 2902/2016 e Cass. n. 11979/2013).

Al fine di poter efficacemente opporre al terzo contraente le limitazioni dei poteri di rappresentanza dei propri organi sociali, la società deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2384, c. 2, c.c., non già la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (*ex multis*, Cass. n. 7293/2009).

Principi espressi in sede, inter alia, di accertamento della nullità parziale di un contratto di fideiussione omnibus contenente clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. è, secondo l'opinione largamente prevalente in

giurisprudenza,
extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno
"direttamente" subito dal
socio o dal terzo: infatti "[l]'art. 2395 c.c. esige, ai fini
dell'esercizio
dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli
amministratori, che
il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei
danni
eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi
direttamente come
conseguenza immediata del comportamento illecito degli
amministratori" (Cass.
n. 15220/2010).

L'inadempimento
contrattuale di una società di capitali non implica
automaticamente la
responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti
dell'altro
contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale
responsabilità, di
natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta
dolosa o colposa
degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale
tra questa e il
danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019).
Infatti, la
responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. presuppone un
fatto illecito dell'amministratore,
consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei
doveri inerenti alla
carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che
incide
direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche

a voler attribuire all'assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile "a vista", in presenza di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate, la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodo labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne deriva la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi

espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2395 c.c. dal

fornitore nei confronti dell'amministratore unico della società cliente, il

quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni

dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da parte

dell'amministratore, impedendone l'incasso.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il versamento di somme in conto capitale, la *causa petendi* attiene a rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio non può che assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012), poiché l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25180/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l. in liquidazione

*avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente
esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una
somma “a
titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere
proporzionale alle
quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno
delle attività
imprenditoriali” della società.*

*L’opponente, in particolare, formulava
eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria
statutariamente
prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)